



# Comune di Oschiri

*(Provincia di Sassari)*

approvato con Delibera C.C. 16 del 19 maggio 2006

## REGOLAMENTO

**PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SVOLTO SU  
POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO  
DELL'ATTIVITA' DEI MERCATI**

## ARTICOLO 1

### OGGETTO.

1. Il presente **Regolamento**, unitamente ad ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile, **disciplina l'esercizio del Commercio su Aree pubbliche svolto su posteggi dati in concessione quinquennale per lo svolgimento dell'attività nei Mercati** che si tengono nel territorio comunale.
2. Il presente Regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione vigente nel Comune per la disciplina del settore di cui trattasi, ed entra in vigore al momento della esecutività della Delibera di approvazione.

## ARTICOLO 2

### DEFINIZIONI.

1. Per "**Mercato**" si intende l'area pubblica, o privata di cui il Comune abbia la disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, per la somministrazione di alimenti e bevande, per l'erogazione di pubblici servizi. A seconda delle caratteristiche il Mercato può essere:
  - a. **Ordinario**, quando non vi è alcuna limitazione merceologica, se non in relazione ai settori merceologici alimentari e non alimentari;
  - b. **Specializzato**, quando per il 90% dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il 10% sono merceologie di servizio al Mercato stesso;
  - c. **Stagionale**, quando la durata dello stesso non sia inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi;
  - d. **Straordinario**, quando il mercato si svolge in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, nel periodo natalizio, pasquale ed estivo, o collegato ad altri eventi particolari.
2. Per "**Posteggio**" la parte di area del Mercato che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività di Commercio su aree Pubbliche.
3. Per "**Presenze in un Mercato**" il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel Mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

## ARTICOLO 3

### CARATTERISTICHE DEI MERCATI.

1. Nel Comune di Oschiri è istituito il **Mercato Ordinario Settimanale del Lunedì**, di seguito definito "Mercato", avente le seguenti caratteristiche:

- a. tipologia: Ordinario
  - b. Settore: Alimentare e Non Alimentare
  - c. Giornata di svolgimento: Lunedì
  - d. Cadenza: Settimanale
2. Ove la giornata di mercato ricada in giorno festivo, lo stesso viene soppresso.
  3. Nel caso di svolgimento di manifestazioni turistiche, culturali e sociali di rilevante interesse pubblico, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione comunale, il mercato può essere soppresso, anticipato o posticipato.
  4. Non è comunque ammessa la possibilità di anticipare o posticipare il giorno di svolgimento del mercato in coincidenza con manifestazioni fieristiche nel territorio comunale. Il mercato potrà essere soppresso solo qualora la manifestazione fieristica si svolga su zone del territorio anche parzialmente coincidenti con l'area mercatale.

#### **ARTICOLO 4**

##### **LOCALIZZAZIONE E ARTICOLAZIONE DEL MERCATO**

1. Il mercato oggetto della presente normativa ha le seguenti caratteristiche dimensionali:
  - a. area di mercato: la zona del comune compresa nelle seguenti vie: via Pertini, via Gioberti, via Bachelet, via Europa;
  - b. consistenza complessiva dei posteggi: n. 37 di cui n. 2 riservati ai produttori agricoli; n. 1 ai mestieranti; n. 1 alle Associazioni senza scopo di lucro; n. 1 ai soggetti svantaggiati.
2. Gli operatori commerciali del settore alimentare possono occupare tutti gli spazi compresi nell'area mercatale in oggetto con esclusione di quelli riservati ai produttori agricoli, fatto salvo il possesso da parte degli stessi di banchi vendita e/o mezzi di trasporto rispondenti alle normative igienico-sanitarie vigenti.
3. l'articolazione strutturale del mercato di cui al primo comma del presente articolo è riportata nella allegata planimetria che individua: la numerazione progressiva dei posteggi, la loro superficie, le dimensioni, nonché la collocazione di ciascuno di essi (Allegato A). La planimetria è parte integrante e sostanziale del presente regolamento. L'ufficio competente tiene a disposizione l'elenco dei concessionari e ne cura costantemente l'aggiornamento.
4. Le modifiche permanenti relative ai punti a), b), e c) di cui al precedente articolo 3, comma 1 potranno essere effettuate con delibera del Consiglio comunale. Le modifiche dei punti a) e b) di cui al precedente comma 1 del presente articolo potranno essere effettuate con Delibere della Giunta Comunale.
5. Le modifiche temporanee possono essere disposte con provvedimento motivato del Sindaco su

proposta del Funzionario Responsabile.

## **ARTICOLO 5**

### **AMMISSIONE AI MERCATI.**

1. Possono essere ammessi ai Mercati i titolari di Autorizzazione regolarmente rilasciata e valida per l'esercizio dell'attività di cui trattasi nel rispetto delle riserve e specializzazioni eventualmente fissate per il Mercato.
2. Possono altresì essere ammessi al Mercato anche:
  - Gli agricoltori che vendono i loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento, titolari di Autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge 9 Febbraio 1963 n.59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in grado di comprovare la loro qualità mediante certificato in carta libera rilasciato dal Comune ove ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivati dalla coltivazione o dall'allevamento e l'ampiezza della superficie utilizzata, qualora siano previsti;
  - Gli Artigiani ed i Mestieranti di cui all'art.121 del R.D. 18 Giugno 1931 n.773;
  - Le Associazioni senza scopo di lucro;
3. Trovano altresì applicazione le indicazioni operative dettate dagli "Indirizzi applicativi" della Regione ed ogni norma vigente in materia per quanto applicabile.

## **ARTICOLO 6**

### **OPERAZIONE DI MERCATO.**

1. Tutte le operazioni commerciali relative alle merci trattate devono essere effettuate esclusivamente nelle aree destinate al Mercato, come individuate dal presente Regolamento e nella Tavola allegata.
2. Gli operatori ed i frequentatori dei Mercati sono tenuti ad osservare le Leggi ed i Regolamenti vigenti, nonché le Ordinanze comunali e le disposizioni emanate dalla Direzione dei Mercati di cui al presente regolamento e dagli agenti preposti alla vigilanza ed alla disciplina dei Mercati stessi.

## **ARTICOLO 7**

### **MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI OPERATORI E SISTEMAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI VENDITA**

1. Le operazioni di vendita, sotto qualsiasi forma, da parte di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche possono iniziare dalle ore 8,00 e dovranno cessare entro

le ore 13,00.

2. Gli operatori devono occupare il proprio posteggio entro le ore 08.30 allestendo con le proprie strutture di vendita almeno l'80% della superficie assegnata.
3. Le operazioni di approntamento del posteggio potranno avere inizio con 60 minuti di anticipo rispetto all'orario di inizio delle operazioni di vendita fissate nel comma 1 del presente articolo. Entro e non oltre le ore 14.00 il posteggio dovrà essere lasciato completamente libero anche da eventuali ingombri e rifiuti prodotti.
4. Il titolare di concessione di posteggio che giunga dopo l'orario di occupazione del mercato fissato nel comma 2 del presente articolo e che trovi il proprio posteggio provvisoriamente assegnato secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente regolamento, non potrà vantare diritti di sorta.
5. Nel caso in cui il posteggio non sia stato assegnato per mancanza di titolari di autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, il titolare della concessione potrà occupare il proprio posteggio entro i 30 minuti successivi all'orario fissato dal comma 2 del presente articolo.

## **ARTICOLO 8**

### **REGOLAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE PEDONALE E VEICOLARE**

1. È consentito il transito nell'area di mercato dei veicoli degli operatori del mercato stesso che trasportano le merci e le attrezzature nei 60 minuti precedenti e nei 60 minuti successivi l'orario di inizio delle vendite e di attività di cui al precedente comma 1 dell'art. 7;
2. Onde tutelare l'incolumità e la sicurezza dei pedoni all'interno dell'area mercatale è tassativamente vietato il transito dei veicoli durante l'orario di vendita e di attività ad eccezione dei mezzi di soccorso.
3. Lo stazionamento dei veicoli nei posteggi è consentito solo dove espressamente previsto ed autorizzato nell'atto di concessione del posteggio.

## **ARTICOLO 9**

### **CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.**

1. La Concessione del Posteggio per l'esercizio dell'attività nei Mercati può essere rilasciata solo al soggetto titolare dell'Autorizzazione relativa.
2. Per l'utilizzo del Posteggio gli operatori devono essere in possesso di regolare concessione in corso di validità, contenente il numero identificativo del Posteggio, la superficie assegnata ed il periodo di validità.
3. La concessione del Posteggio ha validità quinquennale e può essere rinnovata su semplice comunicazione del titolare della stessa.

4. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio nello stesso Mercato, esclusi quelli che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento erano titolari di più posteggi nello stesso Mercato, o chi subentri nell'attività di altre Aziende già operanti nello stesso Mercato.
5. La concessione di Posteggio:
  - a. Può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune.
  - b. Decade in tutti i casi in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
  - c. Non può essere ceduta a nessun titolo, salvo i casi di cessione dell'Azienda o di un ramo di Azienda e conseguente subingresso del nuovo titolare;
  - d. Può essere oggetto, in caso di accoglimento di apposita richiesta, di scambio consensuale tra operatori all'interno dello stesso Mercato;
  - e. Deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e degli addetti al controllo.

## **ARTICOLO 10**

### **FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA CONCESSIONE DEI POSTEGGI**

1. In base alle domande di assegnazione di un posteggio pervenute il Comune redige la **Graduatoria** entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.
2. Nel caso di **Mercato già esistente** la graduatoria viene formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per il Mercato, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a. Assegnazione ai titolari dell'attività già presenti sul Mercato di cui trattasi, sulla base di:
    1. Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del Mercato;
    2. Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
    3. Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
    4. Istanza presentata da imprenditrici donne.
  - b. Assegnazione di posteggio ai nuovi richiedenti sulla base di:
    1. Maggior numero di presenze di spunta maturate nell'ambito del Mercato;
    2. Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso, fino ad un massimo di n.3 posteggi;

3. Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
  4. Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
  5. Istanza presentata da imprenditrici donne.
3. Nel caso di **Nuovi Mercati** la graduatoria sarà formata, nel rispetto delle specializzazioni merceologiche e delle riserve eventualmente previste per il Mercato, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a. Anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
  - b. Richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di Autorizzazione all'esercizio del Commercio su aree pubbliche ad integrazione di quelli già in possesso, fino ad un massimo di n.3 posteggi, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi;
  - c. Certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
  - d. Istanza presentata da imprenditrici donne.
4. Nel caso in cui si dovesse procedere allo **Spostamento dell'intero Mercato in altra sede** i nuovi posteggi agli operatori già titolari di concessione saranno assegnati con le seguenti modalità:
  - a. Anzianità di presenza;
  - b. Anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese;
  - c. Dimensioni e caratteristiche dei Posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, al tipo di attrezzature ed alle eventuali riserve e/o specializzazioni previste per i posteggi o le aree della nuova sede del Mercato.
5. Qualora si proceda al **Trasferimento parziale del Mercato** (fino ad un massimo del 40% dei posteggi) la riassegnazione dei nuovi posteggi agli operatori che ne facciano richiesta sarà effettuata secondo i criteri di cui al precedente comma del presente articolo.
6. In presenza di pari condizioni, la concessione di posteggio sarà rilasciata al richiedente di maggiore età anagrafica.
7. L'ufficio convoca in ordine di graduatoria per la scelta del posto tanti operatori quanti sono i posteggi inseriti nel bando di concorso e, solo in caso di rinuncia da parte di qualcuno, provvede a convocare, ai fini dell'assegnazione, sempre in ordine di graduatoria.

## **ARTICOLO 11**

### **SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO.**

1. La concessione del posteggio è trasferita automaticamente al soggetto che dimostri di aver acquisito o preso in gestione l'Azienda commerciale, o un ramo d'Azienda, il cui titolare aveva in concessione il posteggio di cui trattasi, semprechè il nuovo intestatario sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività.
2. Nei casi di subingresso la durata della Concessione che viene rilasciata al subentrante rimane invariata rispetto a quella originariamente rilasciata al cedente.
3. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'Azienda comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal cedente, ad esclusione della data di inizio di attività.

## ARTICOLO 12

### TRASFERIMENTO E SCAMBIO DI POSTEGGIO

1. Il titolare di concessione di un posteggio che intenda effettuare il **Trasferimento in altro posteggio non assegnato** deve farne apposita richiesta al Comune con lettera raccomandata.
2. Salvo quanto previsto dal presente Regolamento e qualora non ostino motivi di carattere igienico sanitario o altre norme specifiche (quale ad esempio la specializzazione merceologica del posteggio o eventuali riserve), la richiesta è accolta se non risulti prodotta, alla data di spedizione della raccomandata come risultante dal timbro postale, alcuna domanda per il rilascio di nuova Autorizzazione all'esercizio dell'attività nel posteggio richiesto.
3. Fino a quando non sarà possibile espletare l'assegnazione definitiva dei posteggi liberi, gli stessi potranno essere occupati temporaneamente, con le procedure ed i criteri di cui al successivo Articolo 13.
4. In caso di domande di trasferimento concorrenti, fermo restando il disposto dei commi precedenti, la priorità verrà stabilita sulla base della maggior anzianità di presenza al Mercato relativa agli ultimi due anni precedenti la data di presentazione delle domande e, a parità di condizioni, dando la precedenza a chi ha maggior anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.
5. Le domande di **Scambio consensuale** di posteggi all'interno dello stesso Mercato sono accoglibili quando non contrastino con la normativa in vigore per quanto applicabile nel Mercato e per i posteggi interessati.
6. Nei casi in cui si renda necessario uno spostamento temporaneo e contingente, per periodi non superiori a mesi 3, di un numero di posteggi fino al 40% del totale degli stessi, l'ufficio competente, con atto del Sindaco, provvede alla loro dislocazione in un'area appositamente individuata, di concerto con l'Ufficio Tecnico e con la Polizia Municipale, collocando gli stessi



nel rispetto di criteri di ordine pubblico e di viabilità e tenendo conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, e al tipo di attrezzatura di vendita.

7. L'assegnazione dei posteggi individuati riguarderà esclusivamente gli operatori già titolari di concessione di posteggio ristrutturato o spostato.

### **ARTICOLO 13**

#### **ASSEGNAZIONI TEMPORANEE**

1. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni possono essere assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte dei titolari, ai soggetti legittimati ad esercitare l'attività che vantino il più alto numero di presenze sul Mercato di cui trattasi.
2. Il possesso del titolo di priorità relativo al maggior numero di presenze è attestato dall'organo comunale competente sulla base di documenti probanti l'assegnazione di area pubblica o l'effettiva partecipazione al Mercato.
3. A parità di presenze si tiene conto dell'anzianità dell'attività di Commercio su aree pubbliche, attestata dal Registro delle Imprese.
4. Nel caso di subingressi vengono trasferiti agli operatori subentranti i titoli di priorità posseduti dai cedenti, ad eccezione della data di inizio dell'attività.
5. In base all'ordine di priorità ciascun operatore ha la facoltà di scegliere il posteggio tra quelli disponibili, in osservanza delle norme dettate dal presente Regolamento anche, eventualmente, per quanto concerne le specializzazioni merceologiche e/o eventuali riserve.
6. L'assegnazione temporanea dei posteggi disponibili verrà effettuata sull'area del Mercato con inizio dalle ore 8,30.

### **ARTICOLO 14**

#### **REGISTRI DEGLI OPERATORI CHE FREQUENTANO IL MERCATO.**

1. Presso il Comune è tenuto per ogni Mercato un **Registro** nel quale sono iscritti gli operatori che hanno ottenuto concessione di posteggio nel Mercato, compresi gli Agricoltori e gli altri operatori ammessi al mercato con posteggio concesso.
2. Per ogni operatore verranno annotate nel Registro:
  - Cognome e nome dell'operatore;
  - Tipo e Numero di Autorizzazione Amministrativa;
  - Settore o Settori Merceologici autorizzati;

- Numero e superficie del posteggio concesso;
  - Canone di posteggio dovuto ed estremi dei pagamenti dello stesso;
  - Scadenza della concessione ed eventuali rinnovi della stessa;
  - Assenze ed eventuali giustificazioni delle medesime;
  - Diffide, sanzioni ed altri provvedimenti disciplinari adottati a carico dell'operatore;
  - Altre notizie ritenute utili dalla Direzione dei Mercati.
3. Presso il Comune viene istituito anche un “**Registro delle presenze**” in cui vengono riportate le presenze degli operatori titolari e non titolari di concessione di posteggio, ma presenti al Mercato di cui trattasi.
  4. Il personale addetto al servizio provvede, dalle ore 08.30 alle ore 09.00, alla registrazione delle presenze provvedendo altresì a far sottoscrivere, all'operatore (o ad un suo delegato), un apposito foglio di presenza.
  5. Analogo foglio di presenza verrà fatto sottoscrivere, dal personale addetto al servizio di mercato, a quegli operatori presenti per l'eventuale assegnazione di posteggi temporaneamente non occupati, prescindendo dal fatto che vi abbiano potuto o meno svolgere l'attività.
  6. Il titolare della concessione che non occupa il proprio posteggio entro le ore 9,00 è considerato assente a tutti gli effetti, anche se presente con ritardo sul mercato.
  7. Nel caso di cattivo tempo che comporti l'assenza di oltre la metà dei concessionari di posteggio il mercato è dichiarato “deserto” e, come tale, non considerato ai fini del computo delle presenze.
  8. Ai fini del conteggio delle assenze non verrà conteggiato il mancato utilizzo del posteggio in concessione per i mercati anticipati o posticipati, rispetto alla loro cadenza naturale, a seguito di specifici atti dell'Amministrazione comunale. Non verranno altresì conteggiate le assenze nei casi di spostamento temporaneo di alcuni posteggi.

## **ARTICOLO 15**

### **COMPUTO DELLE ASSENZE.**

1. Il numero massimo delle assenze consentite, superato il quale l'operatore decade dalla concessione del posteggio, è calcolato, per ogni anno solare, secondo il rapporto di una assenza ogni mese di mercato.
2. Per i soggetti titolari di nuova Autorizzazione che abbiano iniziato l'attività entro i sei mesi a decorrere dalla data dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione, il computo del periodo massimo consentito di assenza decorrerà dalla data di inizio dell'attività.

3. Per i subentranti legittimati all'esercizio dell'attività si fa riferimento alla data di acquisizione in proprietà o in gestione dell'Azienda.
4. Le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare non verranno computate ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio se documentate adeguatamente entro l'anno solare di riferimento.
5. Nel caso di Mercati con svolgimento inferiore all'anno le assenze sono calcolate in proporzione dell'effettiva durata del Mercato stesso.
6. Qualora il posteggio sia stato concesso, e venga utilizzato, per attività stagionale, il numero massimo di assenze consentito è ridotto in proporzione alla durata della "stagione".
7. Nel computo delle assenze non si dovrà tenere conto dei Mercati che, per cause contingenti o in applicazione di apposite norme, non hanno effettivamente avuto luogo.
8. Gli operatori titolari di più Autorizzazioni devono presentare, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, una sola Autorizzazione.

## **ARTICOLO 16**

### **POSTEGGI RISERVATI AGLI AGRICOLTORI.**

1. I posteggi riservati agli Agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti ottenuti per coltura o allevamento possono essere concessi esclusivamente a tali soggetti nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico sanitari e delle eventuali limitazioni e specializzazioni di carattere merceologico fissate per il Mercato.
2. La Concessione del posteggio ha durata quinquennale e può essere rinnovata con le modalità di cui al presente Regolamento.
3. Per l'esercizio dell'attività gli Agricoltori debbono essere titolari di apposita Autorizzazione rilasciata ai sensi delle vigenti norme di Legge e comprovare la loro qualità mediante Certificato in carta libera rilasciato dal Comune in cui ha sede il terreno destinato alla coltivazione o all'allevamento, attestante anche i prodotti derivanti dalla coltivazione o dall'allevamento medesimi, nonché l'ampiezza della superficie utilizzata.
4. Per eventuali posteggi riservati agli Agricoltori non ancora concessi si procederà al rilascio di concessione sulla base di apposita graduatoria delle richieste formata applicando i sottoelencati criteri di priorità:
  - Agricoltori già titolari di posteggio che abbiano presentato domanda di trasferimento o migliona;
  - Agricoltori abituali frequentatori del Mercato che non siano titolari di concessione di posteggio, sulla base del maggior numero di presenze maturate nel Mercato;

- Nuovi operatori, con priorità per imprenditrici donne, sulla base della anzianità della Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita dei propri prodotti.
5. I Posteggi liberi o temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni potranno essere assegnati, per il periodo di non utilizzo o, se liberi, anche per un periodo predeterminato indicato dal richiedente, agli Agricoltori che, avendone titolo, ne facciano richiesta.
  6. L'assegnazione avverrà sulla base di una graduatoria formulata con le modalità di cui al comma 4 del presente Articolo 16.
  7. L'operatore decade dalla concessione di posteggio nei casi di seguito elencati:
    - In tutti i casi espressamente previsti dal D.Lgs. n.114/1998 e dalle norme vigenti per quanto applicabili;
    - In caso di revoca dell'Autorizzazione rilasciata all'operatore ai sensi delle vigenti norme;
    - In caso di perdita della qualità di Agricoltore;
    - Qualora non provveda a munirsi e rinnovare annualmente il certificato previsto al precedente comma 3 del presente Articolo 16;
    - Qualora ponga in vendita prodotti diversi da quelli derivanti dalla propria attività di coltivazione o di allevamento;
    - Qualora non utilizzi il posteggio per un periodo di tempo superiore ad un terzo di quello per il quale gli è stato concesso il posteggio, o superi il numero massimo di assenze consentite, calcolato secondo il rapporto di una assenza ogni tre giorni di Mercato.
  8. Per i nuovi operatori il computo del numero massimo di assenze decorrerà dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della concessione del posteggio.
  9. Anche nel caso di agricoltori presenti al Mercato trovano applicazione le norme fissate dal presente Regolamento, per quanto applicabili.
  10. Le aree ed i posteggi riservati agli agricoltori sono quelli individuati negli elaborati cartografici allegati, comprensivi di Planimetrie in scale adeguate e Prospetti riepilogativi delle superfici delle aree e dei posteggi.

## **ARTICOLO 17**

### **ALTRI POSTEGGI RISERVATI.**

1. I posteggi riservati agli Artigiani, ai Mestieranti, alle Associazioni senza scopo di lucro ed ai soggetti svantaggiati possono essere concessi esclusivamente ai soggetti ai quali sono riservati, nel rispetto delle limitazioni imposte per motivi igienico - sanitari e delle eventuali limitazioni di carattere merceologico fissate per il Mercato di cui trattasi.

2. Per la concessione dei posteggi, per ciascuna specifica categoria di riserva, si procederà sulla base di una graduatoria formata applicando, nell'ordine, i criteri di priorità dettati al precedente Articolo 16 del presente Regolamento.
3. I posteggi non assegnati o temporaneamente non occupati potranno essere assegnati giornalmente, per ciascuna specifica categoria di riserva, ad operatori che ne hanno titolo, applicando gli stessi criteri di priorità dettati per le Assegnazioni Temporanee al precedente Articolo 16 del presente Regolamento.

## **ARTICOLO 18**

### **DECADENZA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO.**

1. L'operatore titolare della concessione di posteggio decade dalla concessione nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, come disciplinata dal presente Regolamento.
2. Nel caso di decadenza della concessione del posteggio il Comune, che ha accertato l'infrazione, deve avviare il procedimento di decadenza dandone comunicazione all'interessato.
3. Considerata la gravità degli effetti dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, i competenti Uffici Comunali dovranno provvedere a tenere costantemente aggiornata la situazione delle presenze ed il computo delle assenze degli operatori al Mercato, garantendone il facile accesso e la agevole consultazione agli interessati, ed avvertendo per tempo gli operatori commerciali sia del raggiungimento del limite massimo consentito per le assenze che degli effetti conseguenti.

## **ARTICOLO 19**

### **REVOCA DELLA CONCESSIONE DI POSTEGGIO PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE.**

1. La concessione di posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza conseguenti oneri a carico del Comune.
2. Nel caso di cui al precedente comma l'operatore ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale in sostituzione di quello per il quale è stata revocata la concessione.
3. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere superficie inferiore a quello originario, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore interessato il quale, in attesa della assegnazione del nuovo posteggio, ha la facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del Mercato che ritiene più adatta, della stessa superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli Strumenti Urbanistici comunali e di quelle adottate dal Comune per il settore

e per il Mercato di cui trattasi, nonché delle limitazioni e dei divieti posti per motivi di polizia stradale, di carattere igienico sanitario, o per altri motivi di pubblico interesse.

## **ARTICOLO 20**

### **RINNOVO QUINQUENNALE DELLE CONCESSIONI**

1. Le concessioni quinquennali dei posteggi del mercato settimanale sono rinnovate su semplice comunicazione del titolare per ulteriori 5 anni qualora, 12 mesi prima della scadenza, non intervenga una apposito atto che disponga di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse.
2. Al titolare della concessione, sei mesi prima della scadenza quinquennale, dovrà essere notificato l'eventuale mancato rinnovo della concessione con l'indicazione delle motivazioni di mancato rinnovo.

## **ARTICOLO 21**

### **MODALITÀ E DIVIETI DA OSSERVARSI NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA**

1. L'operatore dovrà esibire ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo l'originale dell'autorizzazione amministrativa ed il relativo atto di concessione del posteggio.
2. A tutti gli operatori del mercato è fatto inoltre divieto di:
  - a. Ostacolare, creando ingombro con qualsiasi oggetto o merce, la libera circolazione pedonale, nonché quella veicolare limitata ai soli casi previsti dall'art. 8 del presente regolamento;
  - b. Disturbare con grida e schiamazzi e compiere qualsiasi altro gesto o azione che possa nuocere al buon ordine ed al corretto svolgimento del mercato; è vietato in particolare l'uso di altoparlanti ed amplificatori, ad eccezione dei venditori di dischi, musicassette, compact disk e simili, purchè con volume alquanto moderato e tale da non arrecare disturbo evidente a terzi;
  - c. Esercitare forme di vendita a scatola chiusa o pubblico incanto, nonché esercitare la particolare attività di battitore;
  - d. Accollare al compratore, a titolo di rivalsa o sotto qualsiasi altra forma, i diritti di posteggio di peso e di misura;
  - e. Accendere fuochi, sia al coperto che all'aperto, nelle adiacenze dei banchi;
  - f. Ostacolare in qualsiasi modo, anche indiretto, la libertà delle contrattazioni e spargere artificiali notizie tendenti a provocare alterazione dei prezzi;
  - g. Maltrattare o uccidere animali in presenza di pubblico;
  - h. Danneggiare le attrezzature del mercato messe a disposizione dal Comune; eventuali danni

dovranno essere risarciti dal responsabile, in ogni caso e per intero;

- i. Collocare i sacchi per il contenimento dei rifiuti in posti diversi da quelli appositamente previsti;
  - j. Gettare a terra scarti di derrate ed ogni altro rifiuto solido o liquido;
  - k. Utilizzare generatori di energia elettrica funzionanti a motore a scoppio.
3. Gli operatori del mercato, inoltre:
- a. Hanno l'obbligo di esercitare la loro attività senza compromettere il regolare svolgimento del mercato e senza arrecare danno alle altre attività;
  - b. Devono tenere un comportamento corretto nei confronti dell'utenza, degli altri operatori commerciali e del personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
  - c. Non possono in alcun caso rifiutare la vendita delle merci esposte;
  - d. Devono adempiere secondo le vigenti disposizioni di legge, all'obbligo della pubblicità dei prezzi sulla merce esposta;
  - e. Devono curare la pulizia e la decorosità propria e dei propri collaboratori, nonché quella del banco di vendita e delle relative attrezzature;
  - f. Devono attenersi a tutte le disposizioni legalmente impartite dal personale comunale addetto alla direzione ed al controllo del mercato;
  - g. Devono rispettare tutte le disposizioni e le limitazioni imposte per motivi igienico-sanitari, di polizia stradale o comunque di pubblico interesse, nonché le eventuali limitazioni merceologiche.

## **ARTICOLO 22**

### **DIMENSIONI DEI POSTEGGI E CARATTERISTICHE DEI BANCHI DI VENDITA**

1. Tutte le merci debbono essere distribuite per la vendita nei posteggi concessi. Le **Superfici dei Posteggi** nei Mercati sono fissate come riportato negli elaborati cartografici allegati al presente Regolamento.
2. La superficie dei posteggi deve in ogni caso essere tale da consentire l'uso di autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il Titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, in caso di impossibilità, che gli venga concesso un altro posteggio, comunque nel rispetto delle prescrizioni, limitazioni, riserve e divieti vigenti, per quanto applicabili.
3. Nell'ambito della superficie sopra definita l'operatore può parcheggiare il proprio veicolo semprechè ciò non arrechi disturbo ad altri operatori o al pubblico.

4. La Direzione del Mercato come definita dal presente regolamento disporrà in merito ad eventuali controversie.
5. La distanza minima tra due banchi contigui non potrà essere inferiore a Cm.50.
6. Le merci devono essere esposte in banchi di vendita aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50 ed il tendone a copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di mt. 2.00 misurata dalla parte più bassa e non può sporgere oltre il confine del suolo assegnato, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.
7. Ai soli venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta, generi di arredamento, materiali e attrezzature per l'agricoltura, è consentita l'esposizione a terra.

### **ARTICOLO 23**

#### **NORME IGIENICO SANITARIE**

1. Il Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico - sanitarie e deve essere esercitato nel rispetto delle modalità e dei requisiti stabiliti dal Ministero della Sanità, delle Ordinanze emanate dal Sindaco, delle norme fissate dal presente Regolamento e di ogni altra norma vigente in materia per quanto applicabile.
2. È fatto divieto ai titolari di concessione di posteggio, ed a quanti fruiscono di assegnazioni temporanee, di porre in vendita promiscuamente prodotti alimentari e non alimentari, anche se compresi nei Settori Merceologici autorizzati.
3. La norma di cui al precedente comma non si applica qualora siano posti in vendita congiuntamente dolciumi confezionati e giocattoli.
4. Per esigenze di carattere igienico sanitario, agli operatori che vendono animali vivi, piante e fiori, concimi e fertilizzanti, non potranno essere concessi né assegnati temporaneamente posteggi contigui a quelli già concessi o assegnati temporaneamente ad operatori che vendono prodotti alimentari.
5. La norma di cui al precedente comma ha validità anche per la concessione o assegnazione temporanea di posteggi riservati.
6. Gli addetti allo svolgimento della attività di Commercio su aree pubbliche per la vendita di prodotti alimentari debbono essere in possesso dei requisiti richiesti ed attenersi a tutte le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Sanitaria.

### **ARTICOLO 24**

#### **CANONE OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)**



1. Gli operatori titolari di concessione di posteggio devono pagare il Canone di Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ed il Canone di Concessione dei Posteggi, nella misura e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale con apposito atto.
2. Il mancato pagamento del canone è motivo di revoca della concessione e di mancato rinnovo della stessa.

## **ARTICOLO 25**

### **DIREZIONE DEI MERCATI.**

1. È istituita presso il Comune di Oschiri la Direzione dei Mercati.
2. La Direzione dei Mercati è affidata ad un funzionario comunale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale, al quale sono demandati i seguenti compiti:
  - Curare l'esecuzione delle disposizioni regolamentari e delle Ordinanze del Sindaco in materia;
  - Curare la disciplina dei Mercati;
  - Tenere costantemente aggiornate le schede di presenza ai Mercati degli operatori;
  - Segnalare tempestivamente le infrazioni alle norme regolamentari ed alle altre norme applicabili;
  - Proporre provvedimenti volti a migliorare lo svolgimento dei Mercati e la disciplina del Commercio negli stessi;
  - Rilasciare la concessione quinquennale di posteggio, il rinnovo della concessione del posteggio e l'atto motivato con cui si dispone di non procedere al rinnovo delle concessioni stesse;
  - Assegnare temporaneamente i posteggi non occupati dai titolari delle relative Concessioni seguendo i criteri del presente Regolamento;
  - Adottare i provvedimenti ritenuti urgenti ed inderogabili per assicurare il regolare funzionamento dei Mercati, dandone immediata comunicazione al Sindaco.

## **ARTICOLO 26**

### **RESPONSABILITÀ**

1. Salve ed impregiudicate le responsabilità previste dalla Legge, il Comune non risponde dei danni di qualsiasi natura derivanti agli operatori ed ai frequentatori dei Mercati, i quali sono a loro volta responsabili in solido di ogni eventuale danno causato al Comune.

## **ARTICOLO 27**

## **SOSPENSIONE DEL MERCATO.**

1. I Mercati potranno non aver luogo per cause contingenti, e la eventuale sospensione di un Mercato sarà fissata con apposita Ordinanza del Sindaco, in accordo con la Direzione dei Mercati.

## **ARTICOLO 28**

### **TRASFERIMENTO DEL MERCATO.**

1. Il Sindaco potrà disporre il trasferimento del Mercato, in modo temporaneo o definitivo, in una sede diversa da quella originaria o fissando per lo svolgimento una diversa giornata lavorativa, per le sottoelencate motivazioni:
  - a. Motivi di pubblico interesse;
  - b. Cause di forza maggiore;
  - c. Intervenuti vincoli o limitazioni imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico - sanitari.

## **ARTICOLO 29**

### **SOPPRESSIONE DEL MERCATO.**

1. Il Comune potrà disporre con apposito atto del Sindaco la soppressione temporanea del Mercato qualora si concreti una delle condizioni di seguito elencate:
  - a. Caduta sistematica della domanda;
  - b. Esiguo numero di operatori presenti al Mercato;
  - c. Motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.
2. Perdurando le condizioni suddette potrà essere disposta con apposito atto del Consiglio Comunale la soppressione definitiva del Mercato.

## **ARTICOLO 30**

### **SANZIONI**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni alle norme vigenti sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'Art.29 del D.Lgs. n.114/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La mancata osservanza di eventuali norme specifiche dettate dal presente Regolamento o da Ordinanze del Sindaco o da altre norme regolamentari applicabili comporterà, qualora le norme di legge vigenti non contemplino specificatamente la violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 350,00, comminata all'operatore responsabile, sentita la Direzione dei Mercati.

3. Ogni infrazione comporterà anche la diffida, all'operatore che la ha commessa, da parte della Direzione dei Mercati.
4. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme vigenti per quanto applicabili.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione della concessione del posteggio, per un periodo non superiore a 30 giorni.
6. La "Recidiva" si verifica quando la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, anche se l'operatore ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (D.Lgs.n.114/1998, Art.29 - comma 3, 2° periodo)

### **ARTICOLO 31**

#### **PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

1. Copia del presente regolamento, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

### **ARTICOLO 32**

#### **CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
  - a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
  - b) lo statuto comunale;
  - c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
  - d) gli usi e consuetudini locali.

### **ARTICOLO 33**

#### **RINVIO DINAMICO**

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

### **ART. 34**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.